



COMUNE DI SACILE
Provincia di Pordenone

BILANCIO DI PREVISIONE
2017 - 2019

NOTA INTEGRATIVA

(punto 9.3 del principio della programmazione allegato al DPCM 23.12.2011)

Premessa

Il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico e gestionale, di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di competenza sulle variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati, sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la Nota Integrativa, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La Nota Integrativa al bilancio di previsione presenta i seguenti contenuti:

a. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'analisi delle risultanze degli esercizi precedenti ha rappresentato la base per le previsioni, tenendo conto delle possibili variazioni fisiologiche e di quelle determinate dalla normativa nazionale e regionale.

Viene stanziato anche in questo bilancio il Fondo Rischi Contenzioso finalizzato alla copertura delle spese potenziali derivanti da procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

Per quanto concerne il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), l'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina le modalità per la relativa quantificazione a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, pertanto, un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione quale quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1, comma 509, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che prevede quanto segue: *“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”*.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità deriva da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Si è, pertanto, provveduto a:

- individuare le poste di entrata di natura tributaria e patrimoniale che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione sulla base delle serie storiche relative all'evoluzione degli accertamenti e relativi incassi.

L'analisi ha condotto all'individuazione delle seguenti voci di bilancio:

- TOSAP;
 - TARI;
 - Sanzioni al Codice della Strada;
 - Rette Asilo Nido;
 - Rette Casa di Riposo;
 - Proventi Servizio Assistenza Domiciliare (Ambito Distrettuale 6.1);
 - Proventi Centri Diurni (Ambito Distrettuale 6.1);
- calcolare, per ciascuna posta, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi, calcolata ai sensi del vigente principio contabile;
 - determinare l'importo dell'accantonamento annuale al Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità), integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio non soggetta, poi, ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i congeggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo.

Tale procedura è volta ad evitare effetti distorsivi sugli equilibri finanziari o, quantomeno, tenderà ad attenuarli.

Vista la sostenibilità della spesa corrente del bilancio, anche alla luce della determinazione di un avanzo economico, si è ritenuto di applicare su tutto il triennio 2017/2019 la misura percentuale del 100.

b. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le economie di bilancio finanziate da entrate vincolate e già accertate:

- a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2016; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 1

COMUNE DI SACILE

17/02/2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	11.520.121,14
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	4.760.364,17
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	35.585.567,45
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	39.425.754,95
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	140.856,71
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-60.224,69
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	12.641.379,21
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	2.152.456,82
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	10.488.922,39

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	2.467.263,94
	Contributi regionali anticipati	1.034.675,00
	B) Totale parte accantonata	3.501.938,94
Parte vincolata		
	Fondi vincolati per Ambito Distrettuale 6.1	516.446,81
	Altri fondi	129.639,37
	C) Totale parte vincolata	646.086,18
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	3.855.042,13
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.485.855,14
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	AVANZO VINCOLATO PER RIUTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE ANTICIPATI	761.600,00
	AVANZO VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO	230.000,00
	AVANZO PER SPESE DI INVESTIMENTO - QUOTA VINCOLATA A SEGUITO R.S.R.	39.090,21
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.030.690,21

- c. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Il bilancio di previsione oggetto della presente Nota Integrativa prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui al punto b) come evidenziato nella tabella sopra riportata.

- d. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con le risorse disponibili si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

- e. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.**

Non si verifica la fattispecie.

- f. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Il Comune di Sacile non ha rilasciato alcuna garanzia.

- g. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

- h. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.**

Il Comune di Sacile non ha enti od organismi strumentali.

- i. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Le partecipazioni dell'Ente, con le relative quote di possesso, vengono riportate nella seguente tabella:

n.	Ragione sociale/denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
1	Ambiente Servizi S.p.a.	7,85
2	CATO "Occidentale"	6,28
3	Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del F.V.G.	0,01
4	Consorzio per la scuola mosaicisti del Friuli	1,69
5	Distretto del mobile Livenza - Sc.a.r.l. (in liquidazione)	2,86
6	GEA S.p.a. - Gestioni ecologiche e ambientali	0,56
7	Hydrogea S.p.a.	0,56
8	Livenza Servizi Mobilità S.r.l.	100,00
9	Sistema Ambiente S.r.l.	12,96